

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ufficio Aula e Resocontazione

LEGGE REGIONALE

**Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato
sociale**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ufficio Aula e Resocontazione

**Legge regionale "Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del
volontariato sociale"**

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia riconosce al volontariato funzione di utilità sociale, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le iniziative che concorrono al conseguimento delle finalità proprie dei servizi sociali e assistenziali indicate dalla legislazione statale e regionale vigenti.

Art. 2

Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni di collaborazione sociale offerte, con personale disponibile e diretta partecipazione, da cittadini singoli o da associazioni ancorchè non dotate di personalità giuridica.

I volontari, la cui funzione è complementare e non sostitutiva dell'attività del servizio pubblico :

- a) - devono possedere adeguate capacità professionali;
- b) - devono assicurare continuità nelle prestazioni in riferimento agli impegni assunti;
- c) - non devono ricavare da tale attività reddito individuale di qualsiasi natura.

Art. 3

I soggetti volontari, di cui all'art. 2, possono presentare proposte autonome di intervento o progetti nell'ambito dei programmi degli enti pubblici.

Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

2

L'Ente pubblico, accertati i bisogni e approvati i progetti o le proposte di intervento del volontariato, realizza il rapporto, con i singoli o con le associazioni, mediante convenzione.

Nelle forme di collaborazione individuale è garantito il diritto del cittadino alla libera scelta del servizio e riconosciuto all'Ente pubblico il dovere della valutazione di esso.

Le attività di volontariato convenzionate non configurano rapporti di dipendenza dall'Ente pubblico, nè producono titoli valutabili a qualsiasi scopo.

Esse possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprietà sia privata che pubblica.

Art. 4

La convenzione, che l'Ente pubblico stipula con i singoli o con le Associazioni, di fatto o riconosciute, deve prevedere :

- durata del rapporto;
- tipologia delle prestazioni e progetto dettagliato dello intervento volontario (descrizione - entità - modalità);
- elenco delle persone fisiche che saranno impegnate nello svolgimento delle attività;
- coordinamento tra Volontariato e Servizio Sociale dell'Ente pubblico.

Art. 5

La Convenzione dovrà prevedere, a carico dell'Ente pubblico contraente :

- copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito o provocato dall'operatore, durante l'espletamento dell'attività;
- disciplina dei rapporti finanziari, distinti in :
 - a) rimborso delle spese preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate;
 - b) contribuzione alle spese sostenute dall'Associazione per l'allestimento di strutture e l'acquisto delle attrezzature riconosciute necessarie, in riferimento all'entità e alla durata del rapporto convenzionato;
 - c) verifica periodica dei risultati conseguiti;
 - d) cause e modalità di risoluzione della convenzione.

Consiglio Regionale
della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

3

Alla scadenza della convenzione e venendo a cessare per qualsiasi motivo l'attività convenzionata, i beni e le attrezzature di cui al presente articolo sono incamerate dall'Ente pubblico.

Le Associazioni di Volontariato sociale sono tenute ad assicurare la pubblicità dei bilanci.

Art. 6

Al fine di consentire l'attività di coordinamento e di programmazione dei Servizi Sociali nel territorio, nonché la consultazione nella fase preparatoria della programmazione, a livello comunale e regionale, presso l'Assessorato regionale ai Servizi Sociali è istituito l'Albo delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari operanti nel campo dei Servizi Sociali.

L'iscrizione avviene su domanda che deve indicare :

- le caratteristiche dell'attività e/o dell'intervento da svolgere;
- tutti gli elementi idonei ad individuare e valutare iniziative ed attività volontarie svolte e/o da svolgere;
- la professionalità e la particolare qualificazione dei singoli associati.

Le associazioni depositano altresì l'atto costitutivo e lo statuto.

L'Assessorato competente comunica l'avvenuta iscrizione al richiedente e al Comune di residenza.

La cancellazione dell'Albo, a richiesta o d'ufficio, è disposta quando vengono a mancare le condizioni per l'iscrizione.

Art. 7

Ai soggetti volontari di cui alla presente legge è consentita la partecipazione :

- come uditori, ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero dei posti appositamente riservati;
- con ogni possibile facilitazione, a incontri di studio e convegni.

Possono essere, altresì, realizzate, tenuto conto delle esigenze, attività di aggiornamento per volontari.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ufficio Aula e Resocontazione

4

Art. 8

Per la realizzazione di ricerche e di studi di rilevanza regionale, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell'Albo di cui al precedente art. 6 con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 9

Le Amministrazioni comunali svolgono azione di vigilanza sulle attività realizzate nell'ambito della collettività locale dai soggetti volontari.

Le stesse Amministrazioni sono tenute ad informare lo Assessorato regionale ai Servizi Sociali su eventuali abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della Regione.

La Regione può, in ogni caso, disporre verifiche dirette ad accertare la qualità delle attività realizzate da soggetti volontari.

Art. 10

Per la spesa di cui al precedente art. 8 è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1985, approvato con L.R. 12.2.1985, n. 4, il capitolo (C.N.I.) 1402440 "Convenzioni con le Associazioni di volontariato" per lire 20.000.000=, previo prelevamento di pari importo dal capitolo 1401130 "Fondo per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attività commerciali - L.R. 75/80" dello stesso bilancio 1985 in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine - Martellotta)**



**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ufficio Aula e Resocontazione

E' estratto del verbale della seduta del 25 marzo 1985
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine - Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)



p.c.c. (dott. Renato Guaccero)

18 APR. 1985


COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 8485/20702

Bari,

18 MAG. 1985

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota per numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

MASSOCIA